



# CITTÀ DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29/12/2023	Oggetto: 'Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. lgs 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022”.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 18:10, nella sala delle adunanze del Comune, in sessione Straordinaria ed in 1ª seduta, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Conte Alessandro	Si		8	Cortese Stefano	Si	
2	Surano Matilde	Si		9	Piscopiello Lucilla	Si	
3	Caputo Vincenzo	Si		10	Olivieri Anna Maria		Si
4	Nassisi Antonio		Si	11	Scarlino Cristian	Si	
5	Siciliano Maria Rosaria	Si		12	Fasano Walter		Si
6	Macri Edoardo Luigi		Si	13	Carangelo Caterina	Si	
7	Greco Donato	Si					

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Tommaso MANCO .

### Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 06/12/2023

Il Responsabile  
f.to Dott. Tommaso MANCO

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 07/12/2023

Il Responsabile  
f.to Dott. Gabriele PELLEGRINO

Il Sindaco/Presidente introduce il seguente punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto: "**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. lgs 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022**".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 36/2023;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 63, del decreto legislativo n. 36/2023.

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Melissano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 c. 1 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del "T.U.S.P." ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del "T.U.S.P.", anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del "T.U.S.P.", sopra richiamato;
- che sono previste dall'art. 20, c. 2 del "T.U.S.P.";
- le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- le società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7 previste dal D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- siano considerate le necessità di contenimento dei costi di funzionamento e le necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Melissano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere reso dal Revisore dei conti con verbale n. 5 del 22/09/2023 assunto al prot. n. 10927 del 25/09/2023;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali Legali e SUAP in ordine alla regolarità tecnica;

**VISTO** e richiamato l'allegato verbale di stenotipia che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Con** n.7 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 2 astenuti (i consiglieri Carangelo Caterina e Scarlino Cristian), espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Melissano (Lecce) detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata, "Scheda di rilevazione per la Revisione periodica Partecipazioni" allegato A) e nelle "Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni" allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n.7 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 2 astenuti (i consiglieri Carangelo Caterina e Scarlino Cristian), espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Verbale letto, confermato e sottoscritto**

Il Presidente  
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale  
f.to Dott. Tommaso MANCO

---

**COPIA CONFORME**

**Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.**

Melissano, li 16/01/2024

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 16/01/2024 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, li 16/01/2024

il Segretario Comunale  
f.to Dott. Tommaso MANCO

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 29/12/2023

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Tommaso MANCO

---